

“REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA PER IL POTENZIAMENTO DELLE RISORSE STRUMENTALI DEGLI UFFICI COMUNALI PREPOSTI ALLA GESTIONE DELLE ENTRATE E DEL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEL PERSONALE COINVOLTO NEL RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI DI RECUPERO EVASIONE IMU E TARI, E ALTRE ENTRATE COMUNALI, AI SENSI DELL’ARTICOLO 1, COMMA 1091 DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2018, N. 145”

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____

INDICE

Articolo 1 – Oggetto del Regolamento.....	1
Articolo 2 – Costituzione del Fondo.IMU TARI.....	1
Articolo 3 – Destinazione del Fondo e riparto.....	1
Articolo 4 – Entrata in vigore.....	4

Articolo 1

Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento è adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di potenziare le risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate ed al fine di disciplinare le modalità di riconoscimento del trattamento accessorio del personale dipendente,

Articolo 2

Costituzione del Fondo IMU/TARI

1. Per il raggiungimento degli obiettivi previsti nell'articolo 1 del presente Regolamento è istituito apposito Fondo incentivante IMU/TARI.

2. Il Fondo IMU/TARI è alimentato dalle seguenti fonti di entrata:

a) le riscossioni, ivi comprese quelle coattive, relative ad atti di accertamento Imu e Tari, indipendentemente dall'anno di notifica degli atti di accertamento stessi, anche con il supporto di società esterne non concessionarie dell'attività di accertamento.

3. Il fondo IMU/TARI è pari al 5% delle entrate, di cui al precedente comma 2, rimosse nell'anno precedente a quello di riferimento, così come risultanti dal conto consuntivo approvato.

4. Ferme restando le modalità di alimentazione del Fondo, in sede di predisposizione del bilancio di previsione, per la stima delle risorse che alimenteranno il fondo IMU/TARI, viene effettuata sulla base degli importi relativi al recupero dell'evasione Imu e Tari accertati nel bilancio di previsione precedente a quello di costituzione del Fondo.

Articolo 3

Destinazione del Fondo e riparto

1. il Fondo, costituito ai sensi dell'art.2, viene ripartito, con determinazione a cura del Responsabile del Settore Finanziario, successivamente all'approvazione del rendiconto, fra i dipendenti che abbiamo svolto, nell'esercizio precedente, attività rilevanti ai fini dell'accertamento o della riscossione delle somme di cui all'art.2, o partecipato in maniera significativa al recupero di altre entrate comunali.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091 della Legge 145/2018, il fondo è destinato:

a) per un ammontare pari all'95%, da ripartire tra i soggetti di cui all'articolo 1;

b) per un ammontare pari al 5%:

– all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione;

– all'implementazione delle banche dati integrate per il controllo e il miglioramento della capacità di accertamento, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.

3. La determinazione dell'importo effettivo da liquidare viene effettuata sulle somme effettivamente rimosse e non contestate, a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento e liquidazione, al netto delle spese di notifica.

4. La quota del Fondo destinata al trattamento economico accessorio si considera al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP ed è erogata in deroga al limite di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.

5. La quota da attribuire ad ogni dipendente, compresi gli incaricati di posizione organizzativa, non può superare il 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo di ciascun dipendente.

6. Le risorse confluite nel Fondo, al netto delle eventuali risorse necessarie al potenziamento delle risorse strumentali, sono ripartite tra il personale impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del servizio entrate comunali, privilegiando gli obiettivi di recupero dell'evasione dei tributi comunali e la partecipazione all'accertamento dell'evasione dei tributi erariali.

7. Le quote da attribuire ad ogni dipendente sono quantificate sulla base della percentuale di apporto quali-quantitativo alla realizzazione degli obiettivi del servizio e sono erogabili successivamente all'approvazione del consuntivo.

8. Eventuali quote del Fondo non utilizzate per il potenziamento delle risorse strumentali e non distribuite ai dipendenti, rappresentano economie di spesa dell'anno di riferimento e non possono essere riportate al successivo esercizio.

9. La ripartizione dell'incentivo è disposta dal responsabile del Settore in favore del personale di cui all'art.1 nell'ambito delle seguenti percentuali:

Responsabile del tributo e firmatario atti tributari	Fino al 45%
Personale ufficio tributi	Fino al 45%
Altro personale di supporto da altri Settori	Fino al 10%

L'individuazione del gruppo di lavoro e la percentuale dell'incentivo compete al Responsabile Settore Finanziario per la valorizzazione di tutti coloro che partecipano alle attività di recupero evasione fiscale.

10. Gli incentivi in argomento possono essere attivati a condizione che il Comune proceda all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto entro i termini stabiliti dal TUEL D:Lgs 267/2000, intendendosi come riferiti anche al diverso termine prorogato, per il bilancio di previsione, con legge o con decreto del Ministro dell'Interno e, per i rendiconto con legge – (Deliberazione 19/Sezione Autonomie/2021/QMIG)

Articolo 4

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore lo stesso giorno della sua approvazione.